



Decisione/0055/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0034/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3122/1101pf25-26/ GC/PN/fm-ep del 5 agosto 2026, depositato il 7 agosto 2026, nei confronti della società Prato Calcio a 5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 3122/1101pf25-26/ GC/PN/fm-ep del 5 agosto 2026, depositato il 7 agosto 2026, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, la società A.S.D. Prato Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Aniello Apicella così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata: *“-sig. Aniello Apicella, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque: violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Alessio Menichella la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 11 febbraio 2026 e notificato in data 13 febbraio 2026, nell’ambito della vertenza n. 3-2025/26”.*

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 23 aprile 2026 ha iscritto il procedimento n 1101 pf 25-26 avente ad oggetto *“Presunto mancato pagamento da parte della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque delle somme dovute al calciatore Alessio Menichella nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale AIC”.*

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa a mezzo pec alla Procura Federale in data 30.03.2026 dal calciatore Alessio Menichella, per il tramite del proprio legale, avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque delle somme stabilite in suo favore dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. Controversie tra calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti in data 11.02.2026 all’esito della vertenza n. 3-2025/26 e comunicato in data 13.02.2026.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo agli atti la documentazione rilevante e, in particolare, le ricevute di notifica e consegna del lodo arbitrale a mezzo pec il 13 febbraio 2026, alla società A.S.D. Prato Calcio a Cinque.

All’esito dell’istruttoria, l’ufficio requirente rilevava come le emergenze risultanti dal compendio probatorio in atti consentissero di ritenere accertato il mancato adempimento da parte della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque delle somme stabilite in favore del calciatore Alessio Menichella dal lodo emesso in data 11 febbraio 2026 e notificato alla predetta società in data 13 febbraio 2026 nell’ambito della vertenza n. 3-2025/2026.

Notificava, pertanto, in data 30.06.2026, la comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS al sig. Aniello Apicella, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque, ed alla società.

Il sig. Apicella, all’esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, conveniva con la Procura Federale l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. La società non forniva agli organi federali evidenza alcuna del pagamento effettuato.

In data 07.08.2026 la Procura Federale effettuava la notifica del deferimento in oggetto nei confronti della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque.

La fase predibattimentale



All'esito della ricezione del deferimento il Presidente del TFN-SD fissava per la discussione l'udienza del 10.09.2026.
La società A.S.D. Prato Calcio a Cinque non depositava memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 10 settembre 2026 tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegata, per la Procura Federale, l'avv. Debora Bandoni, la quale si è riportata al deferimento, chiedendone l'accoglimento con applicazione della sanzione nei confronti della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

La società indagata non si è collegata, né si è altrimenti costituita.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

In relazione al presente procedimento, in base agli atti di causa, risulta acclarata la responsabilità della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque.

Infatti, non è stata offerta alcuna prova del pagamento della somma prevista dal Lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. in data 11.02.2026 nell'ambito della vertenza n. 3-2025/26 e comunicato in data 13.02.2026, che condannava la società A.S.D. Prato Calcio a Cinque a corrispondere al calciatore Alessio Menichella l'importo complessivo di €. 9.550,00 al lordo di oneri fiscali e previdenziali di legge e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Non risultando corrisposto quanto dovuto nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione ex art. 94 ter, comma 5 delle NOIF, può darsi per provato che il pagamento in questione non sia mai avvenuto.

Risulta, quindi, *per tabulas* la violazione dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva rubricato “*Violazioni in materia gestionale ed economica*” nella parte in cui prevede al comma 6 che “*6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica*”.

Il mancato pagamento della somma dovuta per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rappresenta quindi una chiara violazione di quanto previsto dall'art. 94 ter delle NOIF vigente *ratione temporis*, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società ex art. 6, co. 1, CGS.

Nel computo della sanzione il Collegio ricorda che la stessa deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall'art. 44, comma 5, CGS ampiamente esplicitati tra le altre dalla decisione CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “*onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita*”. Conseguenza dell'affermato principio è che la sanzione deve essere “*necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo*”.

Il Collegio ritiene, quindi, che il comportamento realizzato dal rappresentante legale della società, consistente nell'omesso pagamento di quanto accertato, risulta idoneo a far sorgere la responsabilità disciplinare diretta a carico della società deferita, in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (TFN, n. 0088/TFNSD- 2025-2026, richiamante CFA, Sez. I, n. 52 – 2022/2023; TFN, n. 0093/TFNSD-2025-2026). Parimenti, deve essere affermata la responsabilità della deferita a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 6 del medesimo Codice, trattandosi di obblighi gravanti direttamente sulla società.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio, alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo, conforme nei minimi edittali al comma 6 dell'art. 31 CGS.

Conseguentemente, alla società A.S.D. Prato Calcio a Cinque va irrogata la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Prato Calcio a 5 la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



Depositato in data 21 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai